

Scuola Superiore Meridionale
Decreto del Responsabile della Scuola
n. 4 del 24/05/2022
Firmatario: Prof. Arturo De Vivo

**IL RESPONSABILE DELLA
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio *corpus* regolamentare;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'avvio dell'istruttoria tesa alla costituzione del Nucleo di Valutazione che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, dello Statuto è composto, tra l'altro, da *"b) un rappresentante degli allievi;*
- VISTO** l'art. 22, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale *"Il rappresentante degli allievi di cui alla lett. b) è eletto dagli allievi dei Corsi ordinari e di dottorato a scrutinio segreto secondo le modalità ed i termini stabiliti in apposito regolamento"*;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *"In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...). Nelle more dell'adozione del proprio Albo ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II"*;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n. 3 del 09/05/2022 con la quale è stato approvato il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale;*

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale.*

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale
Arturo De Vivo



Scuola Superiore Meridionale

**Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi
dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato
negli Organi collegiali e delle Strutture Accademiche
della Scuola Superiore Meridionale**

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale ai sensi dello Statuto della medesima.
2. La Scuola esorta all'osservanza del principio di pari opportunità tra uomini e donne anche nel caso di designazioni elettive. A fini elettorali e dei diritti e doveri inerenti i mandati, uomini e donne sono in posizioni di piena parità e l'uso del genere maschile nella terminologia regolamentare è determinato solo da esigenze di uniformità redazionale.

Articolo 2

Elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli allievi dei corsi ordinari, agli allievi dei corsi di dottorato, secondo quanto specificamente stabilito negli articoli successivi con riferimento a ciascun organo collegiale. In particolare, l'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° ottobre dell'anno di inizio del corso fino al 30 settembre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi dei corsi di dottorato decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa. Con riferimento alle rappresentanze in Senato Accademico, per gli assegnisti di ricerca si rinvia alle specifiche disposizioni di cui al successivo art. 15. L'elettorato passivo spetta anche quando il soggetto sia cittadino straniero.
2. L'elettorato attivo e passivo non spetta durante il periodo di:
 - a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;
 - b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza, autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.
3. Gli allievi dei corsi di dottorato istituiti congiuntamente ad altri Atenei hanno elettorato attivo e passivo per gli organi della Scuola quando essa è sede amministrativa del corso.
4. I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e, per gli eletti, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo determina decadenza dell'eletto.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono determinati all'atto dell'indizione delle elezioni e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sull'Albo Ufficiale on -line della Scuola.
6. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 14 da qualunque membro del corpo elettorale, o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
7. Le elezioni sono valide se partecipa al voto almeno un quinto degli elettori e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette nei termini indicati nel provvedimento di indizione. Le elezioni suppletive sono valide a prescindere dal numero dei votanti e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 3

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Rettore.
2. Il provvedimento di indizione:
 - a. reca in allegato l'elenco degli aventi diritto al voto;

- b. indica gli organi per le quali sono indette le elezioni, la data delle elezioni, i termini per la presentazione delle candidature e l'ubicazione dei seggi.
3. Il decreto di indizione è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.
4. L'elenco di cui al precedente comma 2 lett. a) può essere aggiornato per cause sopravvenute con decreto del Rettore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale dell'elenco citato è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 4 Candidature

1. Le candidature sono obbligatorie e devono essere presentate almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni secondo le modalità previste nel provvedimento di indizione.
2. Le candidature sono rese pubbliche mediante avviso pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Articolo 5 Costituzione dei seggi

1. Il Direttore Generale nomina con proprio decreto il seggio elettorale, con eventuali sezioni, almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni. Qualora nella stessa tornata elettorale si tengano una pluralità di votazioni, ove non lo impediscano motivi di funzionalità, è nominato un unico seggio elettorale.
2. Il Seggio è composto da almeno tre membri, tra cui il Presidente, scelti fra il personale tecnico – amministrativo della Scuola. Il Seggio è presieduto da un funzionario inquadrato almeno nella categoria D e da due componenti inquadrati almeno nella categoria C, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Direttore Generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.
3. La composizione e le funzioni della Sezione seguono i criteri e le modalità indicati per il Seggio. Il Seggio o ciascuna Sezione redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 6 Competenze e responsabilità del Seggio o Sezione

1. Il Seggio e, laddove istituita, ciascuna Sezione sono responsabili della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.
2. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.
3. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti.
4. Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso.

Articolo 7

Esercizio del voto

1. Il voto è libero e segreto.
2. Ciascun elettore ha diritto ad esprimere un voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere.
3. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono e le relative modalità.
4. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della o delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.
5. Per la determinazione di qualunque numero necessario alle procedure elettorali si opera l'approssimazione mediante arrotondamento al numero più vicino, mantenendo fino ad un massimo di due decimali. Se la prima cifra da eliminare è minore o uguale a cinque si opera un arrotondamento per difetto, se è maggiore di cinque si opera un arrotondamento per eccesso.

Articolo 8

Adempimenti preliminari

1. Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione delle schede, dei registri per la raccolta delle firme dei votanti e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che sono consegnati al Segretario del Seggio o, laddove istituita, della Sezione il giorno antecedente le votazioni.
2. Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione si insedia in un idoneo locale, individuato nel provvedimento di indizione, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto, almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio delle votazioni per lo svolgimento delle operazioni preliminari. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e una o più cabine elettorali.
3. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in più giornate, al termine di ogni giorno le urne sono sigillate dai componenti di seggio e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente del seggio.
4. Ciascuna scheda elettorale contiene:
 - a) l'indicazione dell'elezione di cui si tratta;
 - b) la data della votazione;
 - c) la categoria interessata al voto;
 - d) il numero dei componenti elettivi da eleggere;
 - e) il numero massimo di preferenze che l'elettore può esprimere.
5. Nella scheda, il numero di righe predisposte è sempre uguale al numero massimo di preferenze consentite all'elettore. Le schede sono autenticate mediante l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e vidimate da un componente del Seggio e, laddove istituita, della Sezione. Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione procede preliminarmente alla verifica del materiale ricevuto dall'Amministrazione. Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione cura l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni.

Articolo 9

Operazioni elettorali

1. Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo;
 - b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da alcuno dei componenti il Seggio o, laddove istituita, la Sezione; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del Seggio o della Sezione che garantisce l'identità dell'elettore, sono annotati sull'elenco dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore;
 - c) consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal Seggio o, laddove istituita, dalla Sezione;

- d) chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al Seggio o, laddove istituita, alla Sezione; la scheda è introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore;
- e) annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.
2. Nel locale del Seggio o, laddove istituita, della Sezione è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto. Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.

Articolo 10

Operazioni di riscontro e di scrutinio

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio, prima dell'apertura dell'urna, procede, al computo delle schede distribuite e al computo del numero dei votanti al fine di verificare la congruenza di tali dati provvedendo, poi, all'apertura dell'urna per il computo delle schede votate. Tali attività devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.
2. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio come segue:
 - a. estrae dall'urna una scheda alla volta;
 - b. pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota su apposite tabelle.
3. Il Presidente, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute. In particolare, nel verbale, sottoscritto da tutti i componenti, sono indicati:
 - a. i membri del Seggio, il luogo, la data, l'ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle ulteriori operazioni di scrutinio;
 - b. il numero degli elettori aventi diritto al voto e di quelli che hanno votato;
 - c. il numero delle schede messe a disposizione del Seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate, in caso di voto espresso su supporto cartaceo;
 - d. il numero dei voti validi riportati da ciascun nominativo, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle;
 - e. eventuali accadimenti verificatisi nel corso delle operazioni nonché contestazioni e rilievi che i singoli componenti il Seggio ovvero i singoli elettori hanno chiesto di far risultare a verbale.
 - f. le operazioni di calcolo di cui al successivo comma 4
4. Il seggio procederà allo scrutinio applicando una ponderazione dei risultati secondo la seguente formulazione:

Determinazione dell'indice di ponderazione di ciascuna delle Aree Interdisciplinari [Ip_{UG}; Ip_{ST}]

$$Ip_{UG} = \frac{n_{UG}}{n_{tot}}$$

$$Ip_{ST} = \frac{n_{ST}}{n_{tot}}$$

dove:

Ip_{UG} = Indice di ponderazione Area Interdisciplinare umanistico-giuridica

Ip_{ST} = Indice di ponderazione Area Interdisciplinare scientifico-tecnologica

n_{UG} = numero aventi diritto al voto area interdisciplinare umanistico-giuridica

n_{ST} = numero aventi diritto al voto area interdisciplinare scientifico-tecnologica

n_{tot} = numero totale aventi diritto al voto

Determinazione dei risultati [RC_{iUG} ; RC_{iST}]

$$RC_{iUG} = \frac{n_{C_{iUG}}}{Ip_{UG}}$$

$$RC_{iST} = \frac{n_{C_{iST}}}{Ip_{ST}}$$

dove:

RC_{iUG} = risultato del candidato iesimo afferente all'area interdisciplinare umanistico-giuridica

RC_{iST} = risultato del candidato iesimo afferente all'area interdisciplinare scientifico-tecnologica

n_{C_{iUG}} = numero di voti validi ottenuti dal candidato iesimo afferente all'area interdisciplinare umanistico-giuridica

n_{C_{iST}} = numero di voti validi ottenuti dal candidato iesimo afferente all'area interdisciplinare scientifico-tecnologica

Il meccanismo di calcolo sopra riportato ha lo scopo di ponderare i risultati tenuto conto del numero degli allievi di ciascuna area; resta fermo che la graduatoria è unica e formulata in ordine decrescente in funzione dei risultati conseguiti da ciascun candidato.

5. Il meccanismo di calcolo di cui al comma 4, in occasione delle elezioni di cui al successivo art. 15, sarà applicato separatamente con riferimento all'elezione del rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e all'elezione del rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato e degli assegnisti di ricerca.
6. In occasione delle elezioni di cui al successivo art. 18, sarà considerato eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
7. Una sintesi dei risultati complessivi delle elezioni è pubblicata, a cura del Segretario del Seggio entro il giorno seguente il termine delle operazioni di spoglio, sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.
8. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non danno la possibilità di identificare univocamente il candidato prescelto;
 - b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal seggio;
 - c) recano segni o alterazioni che consentano la riconoscibilità dell'identità dell'elettore.
9. Il processo verbale, le schede e l'elenco dei votanti sono trasmessi al responsabile del procedimento. Le schede utilizzate (valide, bianche e nulle) sono conservate per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line del decreto di proclamazione degli eletti.

Articolo 11

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Seggio rende noti i risultati al corpo elettorale attraverso l'adempimento di cui al comma n. 7 dell'articolo 10. Decorso il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami ai sensi del successivo art. 14, il Rettore, con proprio decreto, approva i risultati, proclama gli eletti e li nomina nella carica rappresentativa. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola per trenta giorni consecutivi.
2. Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età. E' fatto salvo quanto specificamente stabilito al successivo art. 15 per le rappresentanze in seno al Senato Accademico con riferimento agli assegnisti di ricerca.
3. Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti che seguono in ragione dei voti riportati da ognuno.

Articolo 12

Incompatibilità e decadenza

1. Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato non possono rivestire contemporaneamente più cariche rappresentative negli organi collegiali di governo e delle strutture accademiche della Scuola.
2. Al verificarsi di tale incompatibilità l'interessato deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dalla proclamazione.
3. La perdita dello status di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato o il trasferimento presso altra Scuola/Ateneo/Istituto comporta l'automatica decadenza del mandato elettivo.

Art. 13

Mandati e sostituzioni

1. Gli eletti rimangono in carica per il tempo dettato dalle successive disposizioni per le elezioni all'interno di ciascun organo, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato.
2. Nel caso di sostituzioni, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale. In mancanza, sono indette elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.
4. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza, sono indette elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato.

Articolo 14

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Rettore, resta in carica per due anni ed è composta da:
 - un Professore ordinario della Scuola o, in assenza, di altra Università;
 - un Dirigente della Scuola o, in assenza, di altra Università;
 - Responsabile dell'unità organizzativa cui afferisce il procedimento elettorale.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di pronunciarsi sui vizi di legittimità inerenti le questioni: sull'elettorato attivo o passivo; sulla composizione del seggio elettorale; sulle operazioni di voto e di scrutinio; sui risultati elettorali; sulla proclamazione dei risultati elettorali. Il reclamo è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di due giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Ufficiale on-line; è adeguatamente motivato ed è inviato via pec all'indirizzo riportato nel decreto di indizione. La proposizione del reclamo non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di ricezione della pec di reclamo, dandone notizia all'istante e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Rettore da pubblicarsi entro i cinque giorni successivi.
3. Nella sola ipotesi relativa a vizi di legittimità inerenti le questioni sull'elettorato attivo o passivo, la Commissione elettorale può chiedere al Rettore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di reclamo. In tal caso il Rettore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, non oltre 15 giorni dalla data indicata nel decreto di indizione.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER LE RAPPRESENTANZE DEGLI ALLIEVI NEL
SENATO ACCADEMICO;
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
NUCLEO DI VALUTAZIONE;
CONSIGLI DI STRUTTURE ACCADEMICHE;
COMITATO UNICO DI GARANZIA

Articolo 15

Rappresentante degli allievi nel Senato Accademico

1. L' elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta agli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento, fermo quanto precisato al precedente art. 2.1. Spetta, altresì, a tutti gli assegnisti di ricerca esclusivamente durante il periodo di durata legale del rapporto contrattuale; anche per gli assegnisti valgono le medesime disposizioni di cui al precedente art. 12. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L' elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell' elettorato attivo.
3. Sono esclusi gli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola. Sono, altresì, esclusi gli assegnisti che siano incorsi in situazioni di incompatibilità violando le disposizioni contrattuali o abbiano commesso gravi inadempienze. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
4. La perdita anche temporanea dell' elettorato passivo determina la decadenza dell' eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l' eletto non perde l' elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all' eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.
5. Al fine della proclamazione degli eletti sono predisposte due distinte categorie:
 - a. allievi dei corsi ordinari;
 - b. allievi dei corsi di dottorato e assegnisti di ricerca.
4. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle categorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione delle elezioni. Qualora il rappresentante eletto per gli allievi dei corsi di dottorato e assegnisti di ricerca, sia un assegnista, nella proclamazione e nella formazione delle graduatorie relative, a parità di voti, la precedenza spetta agli assegnisti che abbiano maggiore anzianità nella collaborazione di ricerca alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all' assegnista maggiore di età.

Articolo 16

Rappresentante degli allievi nel Consiglio di Amministrazione

1. L' elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta congiuntamente agli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento, fermo quanto precisato al precedente art. 2.1. Ai sensi dell' art. 20.4 dello Statuto il rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato dura in carica due anni, fermo quanto precisato al precedente art. 13.4 per gli allievi dell' ultimo anno. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L' elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell' elettorato attivo. Sono esclusi dall' elettorato attivo e passivo gli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
3. La perdita anche temporanea dell' elettorato passivo determina la decadenza dell' eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al

fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Articolo 17

Rappresentante degli allievi nel Nucleo di valutazione

1. L' elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta congiuntamente agli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento, fermo quanto precisato al precedente art. 2.1. Ai sensi dell'art. 22.4 dello Statuto il rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato dura in carica due anni, fermo quanto precisato al precedente art. 13.4 per gli allievi dell'ultimo anno. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
4. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
5. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Articolo 18

Rappresentante degli allievi nel Consiglio delle Strutture Accademiche

1. L' elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta a tutti gli allievi afferenti alla Struttura accademica, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento, fermo quanto precisato al precedente art. 2.1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto il rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato dura in carica due anni, fermo quanto precisato al precedente art. 13.4 per gli allievi dell'ultimo anno. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
4. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
5. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.
6. Sono proclamati eletti coloro che abbiamo conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle categorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione delle elezioni in osservanza di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. d) dello Statuto.

Articolo 19

Rappresentante degli allievi nel CUG

1. L' elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta congiuntamente agli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato, esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento, fermo quanto precisato al precedente art. 2.1. Ai sensi dell'art. 25.3 dello Statuto il rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato dura in carica due anni accademici, fermo quanto precisato al precedente art. 13.4 per gli allievi dell'ultimo anno. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato passivo è definito dalla legge e in mancanza dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta ai titolari dell'elettorato attivo.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli allievi dei corsi ordinari e agli allievi dei corsi di dottorato a cui carico è stato disposto uno specifico provvedimento disciplinare della Scuola.
4. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.
5. La perdita anche temporanea dell'elettorato passivo determina la decadenza dell'eletto al quale subentra il primo dei non eletti, previa nomina tramite Decreto Rettorale, sino alla scadenza originaria del mandato. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che all'eletto subentra il primo dei non eletti che rimane in carica sino al termine del congedo.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto, in attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, in sede di prima applicazione, sono emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, sentito il Comitato Ordinatore.
2. In attuazione di quanto stabilito all'art. 45.4 dello Statuto, le pubblicazioni sull'Albo – on line della Scuola sono effettuate sull'Albo – on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
3. In sede di prima applicazione, laddove necessario, le disposizioni del presente regolamento saranno attuate con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.